

ATTO N. 1386

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1254 del 25.9.2002)

*“Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate
per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali”*

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 4.10.2002*

Trasmesso alla III- I Commissione Consiliare Permanente il 4.10.2002



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: CONTRIBUTI A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE PER CURE CLIMATICHE, SOGGIORNI TERAPEUTICI E CURE TERMALI. DISEGNO DI LEGGE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25/09/2002 n. 1254.

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore		X
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : MONELLI DANILO

Relatore : ROSI MAURIZIO

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale alla Sanità e Servizi Sociali avente per oggetto: "Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali";

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Comitato Legislativo, che si allega;

Preso atto del parere del Servizio Bilancio in ordine alla copertura finanziaria;

Preso atto del parere positivo espresso in sede consultiva da parte della Conferenza Permanente per Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria Regionale nella seduta del 23 ottobre 2001;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore alla Sanità di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali".



RELAZIONE

Il Disegno di legge regionale di cui all'oggetto, prevede la erogazione di contributi, per un periodo ed importo definito, a favore degli invalidi di guerra ed assimilati per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali, per queste ultime limitatamente alle spese di viaggio, soggiorno ed eventuale accompagnamento. Gli oneri derivanti sono posti a carico della quota del Fondo sanitario nazionale assegnato alla Regione, per le prestazioni sanitarie specifiche, e a carico di un capitolo di bilancio non compreso nel Fondo sanitario nazionale, per le prestazioni che non possono configurarsi come prestazioni specificatamente sanitarie. Alle prime sono riconducibili le spese comprensive delle spese di viaggio per cure climatiche e soggiorni terapeutici, alle seconde le spese di viaggio e residenza per cure termali nonché le eventuali spese di accompagnamento per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali.

Le cure climatiche e i soggiorni terapeutici sono configurabili come attività di rilievo sanitario, che rientra a pieno titolo nel comma 3 dell'art. 57 delle legge 833/78.

Le cure climatiche sono necessarie ove si ravvisi nel clima di una particolare regione un fattore terapeutico necessario per prevenire la riacutizzazione e le complicanze dell'infermità in base alla quale è stata riconosciuta l'invalidità.

I soggiorni terapeutici vengono ritenuti necessari in fase convalescenziiale in località marine, montane, lacustri e collinari, per consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o prolungate cure ambulatoriali, o per prevenire aggravamenti di dette infermità

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cronicizzati e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di abituale dimora.

Per cure termali si intendono quelle cure che utilizzano acque termali e loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica, per la tutela globale della salute nella fase di prevenzione, terapia e riabilitazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure stesse, a carico del Servizio sanitario nazionale.



Disegno di legge: "Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali".



Art. 1.
(Oggetto)

1. La Regione eroga contributi a favore di mutilati, invalidi di guerra e categorie assimilate finalizzati a favorire la fruizione delle seguenti prestazioni sanitarie:
 - a) cure climatiche;
 - b) soggiorni terapeutici;
 - c) cure termali.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Per cure climatiche si intendono quelle per le quali il clima rappresenta un fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o le complicanze dell'infermità in base alla quale è stata riconosciuta l'invalidità.
2. Per soggiorni terapeutici si intendono quelli che hanno finalità convalescenziale, in località marine, montane, lacustri e collinari, al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o prolungate cure ambulatoriali, ovvero di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzati e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di abituale dimora.
3. Per cure termali si intendono quelle che utilizzano acque termali e loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica, per la tutela globale della salute nella fase di prevenzione, terapia e riabilitazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure stesse, a carico del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.
(Prestazioni)

1. Le cure climatiche sono concesse su apposita prescrizione di un medico del Servizio sanitario nazionale.
2. I soggiorni terapeutici sono prescritti nell'ambito di progetti curativi e riabilitativi redatti dalla Azienda U.S.L. competente, che provvede ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture individuate per il soggiorno stesso.
3. Le cure climatiche e i soggiorni terapeutici sono concessi in regime di assistenza indiretta e per un periodo massimo di ventuno giorni per anno.
4. Le cure termali sono erogate con le modalità previste dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.




Art. 4
(Beneficiari)

1. Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge:

- a) i mutilati ed invalidi di guerra, di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968 n. 313 ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
- b) coloro che sono in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la prima, con o senza assegni di superinvalidità, e l'ottava, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) i mutilati e invalidi per cause di guerra, di cui agli articoli 9 e 10 della l. 313/1968, al d.p.r. 915/78 e successive modificazioni ed integrazioni ed al d.p.r. 834/1981;
- d) coloro che sono in possesso del verbale di visita della commissione medica di pensione di guerra, in attesa del decreto di concessione della pensione, dal quale risulti l'attribuzione di una categoria fra quelle indicate alla lettera b) e dal quale risulti che l'infermità è dipendente da causa di servizio o di guerra;

- e) i mutilati ed invalidi per servizio, di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9;
- f) i mutilati ed invalidi per servizio ordinario, in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la prima, con o senza assegni di superinvalidità, e l'ottava, di cui alla tabella A allegata al d.p.r. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, alla quale si fa riferimento anche per gli invalidi per servizio;
- g) coloro che, in attesa di ottenere il decreto di concessione della pensione, sono in possesso del verbale della commissione medico-ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A allegata al d.p.r. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) coloro ai quali è stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta in servizio ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A allegata al d.p.r. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, sono equiparati agli invalidi di guerra.



Art. 5.

(Contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici)

1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche ed ai soggiorni terapeutici è concesso, da parte delle Aziende USL, per un periodo non superiore a quello stabilito dall'articolo 3, comma 3, un contributo giornaliero, comprensivo delle spese di viaggio, di euro 30,99 (lire sessantamila) per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura.

Art. 6.
(Contributi per cure termali)

1. Agli invalidi ammessi alle cure termali è concesso da parte delle Aziende U.S.L. un contributo, comprensivo delle spese di viaggio e residenza, riferito ad un solo ciclo di cure termali per la durata massima di quindici giorni, nella misura di euro 30,99 (lire sessantamila) al giorno.



Art. 7.
(Contributi di accompagnamento)

1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, ai soggiorni terapeutici ed alle cure termali, di cui agli articoli 5 e 6, per i quali risulta comprovata la assoluta incapacità di provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana, è concesso un contributo di accompagnamento nella misura di euro 30,99 (lire sessantamila) al giorno.

Art. 8.
(Provvedimenti di attuazione)

1. La Giunta regionale, con norme regolamentari disciplina le ulteriori modalità ed i termini per la erogazione dei contributi previsti dalla presente legge.
2. La Regione adegua periodicamente l'importo giornaliero di cui al comma 1, in base agli indici ISTAT.
3. In sede di prima applicazione della presente legge le norme regolamentari sono emanate entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 9.
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri per l'attuazione degli interventi previsti sull'articolo 5 della presente legge, a decorrere dalla sua entrata in vigore, gravano sul bilancio delle aziende sanitarie locali a valere sui fondi regionali assegnati per il loro funzionamento.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 6 e 7 della presente legge e' autorizzata per l'anno 2002 la spesa di

31.000,00 euro a valere sulla unita' previsionale di base 12.1.005 denominata "Finanziamento regionale 2002.

3. Il finanziamento dell'onere previsto al comma 2, denominato per l'anno 2002 in 31.000,00 euro, e' assicurato da pari stanziamento esistente nella unita' previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2002, denominata "Fondi speciali per spese correnti", in corrispondenza del punto 4 della tabellaA della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilita' e' autorizzata ad apportare tutte le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.
5. Per gli anni 2003 e successivi l'entita' della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo e' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilita'.





REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo



Prot. n° 16100

Perugia,

22 NOV. 2001

Al Direttore alla Sanità e
Servizi sociali
Dott. Domenico De Salvo
Sede

V. TANZILLI

OGGETTO: Disegno di legge: "Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali".

Con riferimento alla Sua del 26 ottobre 2001 prot. 14028/III, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 12 novembre 2001 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge indicato in oggetto, nel testo che si allega in copia, concordato con il rappresentante di Codesta Direzione, Dott. Gianfranco Tanzilli.

Cordiali saluti.

Avv. *Marco Rufini*

Allegato: come nel testo



REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Cod. Fiscale 80000130544

part. IVA 01212820540

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

Prot. N.

29037/11

06100 Perugia,

7 SET. 2002

OGGETTO: D.D.L.: **"Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali"**

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI


SERV. I	SERV. II	SERV. III	SERV. IV
DATA ARRIVO 19 SET. 2002			SIGLA
SERV. V	SERV. VI	SERV. VII	UFF. TEMP. I
Assegnato a:			

Al Dirigente del Servizio
Prevenzione e sanità pubblica
Dr. Gonario Guatini
SEDE

Si trasmette di seguito la norma finanziaria relativa al d.d.l. in oggetto .

Art. 9
(Norma finanziaria)

- Gli oneri per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 5 della presente legge, a decorrere dalla sua entrata in vigore, gravano sul bilancio delle aziende sanitarie locali a valere sui fondi regionali, assegnati per il loro funzionamento.
- Per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 6 e 7 della presente legge è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 31.000,00 euro a valere sulla unità previsionale di base 12.1.005 denominata "Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria" del bilancio regionale 2002.
- Il finanziamento dell'onere previsto al comma 2, determinato per l'anno 2002 in 31.000,00 euro, è assicurato da pari stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2002, denominata "Fondi speciali per spese correnti", in corrispondenza del punto 4 della tabella A) della legge regionale 22 aprile 2002, n.5.



Sezione Predisposizione e gestione del Bilancio Pluriennale

C:\Program Files\Documenti\Contabilità\Copertura finanziaria\Ddl invalidi di guerra.doc

Perugia - Via Pievaiola, Palazzo Fioroni

e-mail: bilancio@regione.umbria.it

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità è autorizzata ad apportare tutte le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.
5. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

4

La norma finanziaria ha validità nella stesura proposta solo se trova applicazione entro il corrente esercizio. Nel caso contrario è necessaria una sua riformulazione.


Si sottolinea che la presente legge fa nascere dei diritti soggettivi per i quali è necessario trovare a regime la copertura integrale dei relativi oneri.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della II Sezione

Dr. Stefano Strona





REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale sanità e servizi sociali

REGIONE DELL'UMBRIA GIUNTA REGIONALE	
015184	30 SET 02
Aut.	Cl.
Fast.	

06100 Perugia 27 SET. 2002

Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica

Prot. N. *M775/III*

Risposta al foglio N. del

OGGETTO: Note al d.d.l. "Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali".

**DOTT.SSA PAOLA MANUALI
SECRETARIA DELLA GIUNTA
REGIONALE PALAZZO DONINI**

S E D E

Si inviano le note di riferimento al d.d.l. di cui all'oggetto, redatte dal Servizio V, Prevenzione e Sanita' Pubblica, (Sezione I) della Direzione Regionale Sanita' e Servizi Sociali ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 4 del Regolamento interno della Giunta Regionale.

Cordiali saluti..

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO V
(Dott. Gonario Guitini)**

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE SEGRETARIA GENERALE DELLA PRESIDENZA					
P.G.R.	S.G.	Pos. Ind.le S.G.	Unità Coord.to	<input checked="" type="checkbox"/>	Serv. II
Data di Arrivo				Stip.	
30 SET. 2002				P	
Serv. III	Serv. IV	Serv. V	Serv. VI	Serv. VII	Serv. Com.ne

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE SEGRETARIA GENERALE DELLA PRESIDENZA		
SEZIONE I	SEZIONE II	SEZIONE III
X	X	
DATA	1.10.02	Firma

FM/oa

REGIONE DELL'UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Servizio V – Prevenzione e sanità pubblica

NOTA all'art. 3, comma 4 (Prestazioni)

- Si riporta il testo dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1978 n. 360, S.O.

Art. 36

L. 23 dicembre 1978, n. 833

36. Termalismo terapeutico.

Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi di servizi di cui al presente articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell'art. 6, lett. t), e convenzionate ai sensi dell'art. 44 sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 (16).

La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali.

Le aziende termali già facenti capo all'EAGT e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (17), e dall'art. 1-quinquies della L. 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate.

La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67.

NOTE all'art. 4 (Beneficiari)

- si riporta il testo degli artt. 2 - 9 - 10 della L. 18 marzo 1968 n. 313 recante: "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra," pubblicata nella G.U. 6 aprile 1968 n. 90, suppl. ordinario.

L. 18 marzo 1968, n. 313

art. 2. Categorie speciali di soggetti militari.

REGIONE DELL'UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Servizio V – Prevenzione e sanità pubblica

Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti menzionati nel primo comma dell'art. 1:

a) gli ex militari dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico, ed in caso di morte i loro congiunti, pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purché divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate ai termini dei trattati di pace. La liquidazione della pensione viene effettuata sulla base del grado rivestito, secondo la equiparazione dei gradi dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico con quelli delle forze armate nazionali, approvata con decreto ministeriale 25 gennaio 1939, di cui alla annessa tabella P. Alle persone contemplate nella presente lettera non si applica il secondo comma del successivo art. 102, quando il fatto sia avvenuto durante il servizio prestato nell'esercito e nella marina dell'Austria-Ungheria;

b) i militari, anche volontari, del Corpo di occupazione che tenne la città di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e i loro congiunti, nonché i volontari che, anche posteriormente e fino al 31 marzo 1922, parteciparono nella città e nel territorio di Fiume, ed in Dalmazia a conflitti armati per la causa nazionale e i loro congiunti;

c) i partigiani combattenti per la lotta di liberazione; i cittadini italiani che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle forze armate italiane od alleate; i cittadini italiani che hanno partecipato, dopo la predetta data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero, sempreché tali partecipazioni risultino attestate dai comandi delle forze armate nelle quali o al seguito delle quali gli stessi operarono e i loro congiunti. La liquidazione della pensione viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle forze armate regolari dello Stato italiano alla data dell'8 settembre 1943, ancorché a tale data non fossero in servizio, qualora il grado medesimo sia superiore a quello corrispondente alla qualifica partigiana eventualmente riconosciuta a norma del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, di cui all'annessa tabella R. Per coloro che non abbiano fatto parte delle forze armate dello Stato ed ai quali non sia stata riconosciuta la qualifica partigiana la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa;

d) i militari che hanno prestato servizio nelle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, e i loro congiunti, nonché le appartenenti al Corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti e i loro congiunti;

e) i cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e i loro congiunti.

Ai soggetti di cui alle lettere d) ed e) del presente articolo la liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle forze armate regolari dello Stato alla data dell'8 settembre 1943. Per coloro che non abbiano fatto parte delle forze armate regolari dello Stato la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa;

f) gli alto atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 1940-45, delle forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti, e i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia conservato o riacquisito la cittadinanza italiana ovvero la riacquisti o ne faccia domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

REGIONE DELL'UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Servizio V – Prevenzione e sanità pubblica

presente legge. La liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità viene effettuata in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche.

I soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) non hanno diritto a pensione, assegno o indennità ed, in ogni caso, ne decadono dal diritto qualora, risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943;

g) gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'Unione nazionale protezione antiaerea ed alla Croce Rossa Italiana, ed in caso di morte i loro congiunti, purché la loro partecipazione alle operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione rilasciata dai rispettivi competenti dicasteri, dalla quale risulti che siano stati effettivamente impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra, o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche. Per ognuna delle incursioni aeree o navali non potrà essere computato, come servizio di guerra, un periodo di tempo superiore a quindici giorni.

La liquidazione della pensione, assegno o indennità di guerra è effettuata in base al grado da essi rivestito secondo la equiparazione di cui alla annessa tabella U;

h) gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna e i loro congiunti.

Gli invalidi di cui alla presente lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidità sia ascrivibile alla prima categoria;

i) i cittadini italiani appartenenti a formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo 1939, e i loro congiunti in caso di morte. La liquidazione della pensione e degli assegni avviene in base al grado ricoperto dal soggetto, nelle forze armate oppure nell'amministrazione civile dello Stato. Per coloro che non avevano la qualità di militari o di impiegati civili dello Stato, la pensione e gli assegni sono liquidati in via provvisoria sulla base del grado di soldato. La determinazione del grado, ai fini della liquidazione definitiva, è effettuata da una commissione composta da un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante del Ministero della difesa. La commissione, integrata con un ufficiale superiore medico designato dal Ministro per la difesa, esegue tutte le indagini ritenute necessarie per il riconoscimento della causa che dette luogo alla mutilazione, alla invalidità o alla morte dei soggetti indicati nella presente lettera ed esprime un motivato parere, in base agli elementi raccolti. Alle sedute della commissione assiste in qualità di segretario un funzionario della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro;

l) i militari delle forze armate dello Stato che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio prestato in estremo oriente successivamente al 6 luglio 1937 nel conflitto cino-giapponese, e i loro congiunti;

m) i militari già appartenenti ai Reparti indigeni dei cessati Governi coloniali, ed in caso di morte i loro congiunti, purché trasferiti in Italia e divenuti cittadini italiani.

art. 9. Soggetti civili non militarizzati.

Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata dell'invalidità o del suo aggravamento, o della morte (1/b).

REGIONE DELL'UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Servizio V – Prevenzione e sanità pubblica

Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.

È sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidità o la morte derivino da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonché da lesione da arma da fuoco di origine bellica o di scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.

Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante l'internamento in paese estero o comunque ad opera di forze nemiche.

Sono conferite, altresì, pensioni, assegni o indennità di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi-minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorità statale, che abbia riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni, e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.

- art. 10. Categorie speciali di civili non militarizzati.

Hanno diritto a pensioni, assegni od indennità di guerra allo stesso titolo dei soggetti menzionati nel primo comma dell'art. 9:

a) i cittadini italiani e fiumani divenuti mutilati od invalidi per fatti di guerra avvenuti nella città e nel territorio di Fiume e in Dalmazia dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922 e i loro congiunti;

b) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per fatti ovunque avvenuti, dal 1° settembre 1939 al 10 giugno 1940, ad opera di forze armate nazionali od estere e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse e i loro congiunti;

c) i cittadini italiani divenuti invalidi a causa di privazioni, sevizie o maltrattamenti comunque subiti all'estero, dal 1° settembre 1939 al 10 giugno 1940, in occasione di guerra e i loro congiunti;

d) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in azioni aventi moventi politici, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, dalla data di occupazione straniera di ciascuna di esse fino alla data stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi della legge 24 luglio 1951, n. 660 e i loro congiunti nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;

e) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ad opera di elementi slavi in occasione di azioni, singole o collettive, aventi moventi politici dalla data del 10 giugno 1940 fino alla data del 31 dicembre 1954 e i loro congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;

f) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i congiunti dei cittadini deceduti in occasione od in conseguenza dei fatti medesimi;

g) i cittadini italiani perseguitati politici o razziali, divenuti invalidi per lesioni o infermità contratte in conseguenza delle persecuzioni o in relazione alla necessità di sfuggire alle persecuzioni stesse e i congiunti di tali cittadini deceduti in conseguenza dei medesimi fatti. A detti cittadini si applicano le norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto non incompatibili con la presente legge;

REGIONE DELL'UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Servizio V – Prevenzione e sanità pubblica

h) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione di operazioni di bonifica di mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine nelle quali, dalla data di liberazione delle singole province, fino alla data del 24 maggio 1946, siano stati impiegati direttamente da autorità civili o per conto di autorità alleate ovvero da privati su immobili di loro proprietà e i congiunti dei cittadini deceduti per tali ferite o lesioni.

- il DPR 30 dicembre 1981 n. 834 recante "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981 n. 533", e' pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1982 n. 16

- Il DPR 23 dicembre 1978 n. 915, recante "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra" e la relativa Tabella A, sono pubblicate nel Suppl. Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979 n. 28. Tale DPR e' stato modificato dalla Legge 23 dicembre 1998 n. 448 recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e pubblicata nella G.U. 29 dicembre 1998 n. 302, S.O., dal DPR 30 dicembre 1981 n. 834 recante "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della Legge 23 settembre 1981 n. 533 e pubblicato nel S.O. Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1982 n. 16, dalla Legge 6 ottobre 1986, n. 656 recante "Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra" pubblicata nel S.O. Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 1982 n. 240, dalla Legge 8 agosto 1991 n. 261 recante "Norme concernenti misure e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1991 n. 193, dal DPR 30 settembre 1999 n. 377 recante "Regolamento recante norme per il riordino e la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1999, n. 254, dal DM 24 novembre 1980 (Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1981 n. 8).

- La Legge 26 gennaio 1980 n. 9 recante "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla L. 29 novembre 1977, numero 875, e dal DPR 23 dicembre 1978 n. 915" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1980 n. 30.

E' stata integrata dalla L. 2 maggio 1984 n. 111 recante "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1984 n. 124.

- Si riporta il testo dell'art. 1 della L. 18 novembre 1980 n. 791 recante: "Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 1980 n. 329

L. 18 novembre 1980, n. 791

Art. 1:

1. Ai cittadini italiani che, per ragioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6

REGIONE DELL'UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Servizio V – Prevenzione e sanità pubblica

ottobre 1963, n. 2043 (3), siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., è assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verrà concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.

La concessione del vitalizio, di cui al precedente comma, è estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di S. Sabba di Trieste.

NOTE all'Art. 9 commi 3 e 5

- La L.R. 22 aprile 2002 n. 5 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2002 e del Bilancio pluriennale 2002 2004 Legge finanziaria 2002 e' pubblicata nel BUR n. 19 del 26 aprile 2002 Supplemento Straordinario n. 1.
- Il testo dell'art. 27 comma 3 lettera c della L.R. 28 febbraio 2000 n. 13 recante "Disciplina generale della programmazione, del Bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria", pubblicata nel S.O. al BUR n. 11 del 2 marzo 2000 e' il seguente:

Art. 27 comma 3 lett. c: la determinazione, in apposita Tabella, della quota da iscrivere nel Bilancio di ciascuno degli anni considerati dal Bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione e' espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Perugia, il **53 OTT. 2002**
Per copia conforme
all'originale



IL DIRIGENTE

FM/oa

clatmancini/rote al disegno di legge